

STATUTO

Art. 1 – L'Associazione, costituita con atto pubblico del notaio Leopoldo Bertolè 1^a aprile 1949, n. 3831/1963 di repertorio, registrato a Torino il 5 aprile 1949 al n. 15.748, ha la denominazione di: **"ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA"** (già "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE"), (più oltre anche "l'Istituto"), con sede in Torino.


Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

Art. 2 - L'Istituto persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tal fine esercita, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Istituto:

- a) cura e valorizza attraverso apposite ricerche il suo patrimonio originario costituito dalla documentazione originale relativa alla storia della guerra, della Resistenza e della deportazione in Piemonte;
- b) raccoglie e ordina la documentazione relativa alla storia del Piemonte nell'età contemporanea entro il contesto nazionale ed internazionale;
- c) sviluppa iniziative di aggiornamento e di ricerca e sperimentazione didattica, rivolte a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

- 
- d) partecipa a iniziative di valorizzazione museale della documentazione raccolta;
 - e) promuove ricerche, convegni, manifestazioni culturali e la pubblicazione di studi e monografie inerenti le voci di cui alle lettere a, b, c, d.

Art. 3 - Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità ed è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi di persone ed enti pubblici e privati;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, eredità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori.

Art. 5 - I Soci sono:

Fondatori, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Onorari

La qualifica di Soci Fondatori spetta agli intervenuti nell'atto costitutivo 1^a aprile 1949 e ai membri cooptati dal Comitato Direttivo istituito nello stesso atto costitutivo; quella degli altri Soci è correlata all'importo differenziato delle rispettive quote associative determinato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Possono essere Soci coloro che su presentazione di almeno due Soci ne facciano domanda al Consiglio Direttivo o che siano da questo invitati.

Il rigetto della domanda d'iscrizione o la decadenza della qualità di Socio vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

L'interessato che intenda presentare domanda d'iscrizione deve garantire il pagamento delle quote e deve perseguire le finalità che informano l'Istituto.

I Soci possono, secondo le norme che vengono stabilite da apposito regolamento, frequentare la biblioteca dell'Istituto, consultare l'archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali, fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'Istituto; hanno, inoltre, diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo ed in presenza di almeno un componente del Consiglio stesso o di suo delegato.



Art. 6 – L'Istituto tiene i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

L'Istituto deve inoltre tenere le scritture contabili ove richiesto dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, che hanno diritto di parteciparvi, prendere la parola ed esercitare il diritto di voto. Ogni Socio iscritto nel libro degli associati ha diritto ad esprimere un voto. I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ovvero del rendiconto per cassa;
- 2) l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- 4) la determinazione del numero e la nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori;
- 5) la promozione dell'azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) l'approvazione e la modifica di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione ovvero qualsiasi altra operazione straordinaria;
- 9) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per discutere sull'attività svolta dall'Istituto, approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa e deliberare sulle altre materie di sua competenza. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente convocata con comunicazione diretta a tutti i Soci per lettera o per e-mail o con altra modalità che garantisca prova della ricezione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno metà dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle di cui ai numeri 6 e 8 del presente articolo, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto iscritti nel libro degli Associati.

È ammessa la modalità di voto per corrispondenza o telematica. L'Assemblea può anche essere tenuta utilizzando, in tutto o in parte, sistemi di comunicazione audio/video a distanza purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione nei modi e limiti fissati dalla legge. Ciascun Socio non può essere portatore di più di quindici deleghe.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci.

I Consiglieri durano in carica due esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa del secondo esercizio e sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli: i Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla prossima Assemblea.


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e per l'attuazione dei suoi scopi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto disponga diversamente, e ogni seduta del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere tenute utilizzando, in tutto o in parte, sistemi di comunicazione audio/video a distanza purché sia possibile identificare i partecipanti e tutti siano messi in condizione di intervenire e partecipare alla riunione e al voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, nonché un Segretario che può essere estraneo al Consiglio: essi durano in carica un esercizio, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, la detta rappresentanza spetta al Vice Presidente la cui firma, in nome dell'Istituto, farà di sé prova di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.



Art. 10 - Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore dell'Istituto e, d'accordo con il Direttore e alle sue dipendenze, quel personale che riterrà opportuno e possibile nominare.

Art. 11 - Il Direttore dell'Istituto promuove e regola tutte le ricerche, gli studi e le manifestazioni varie di cui all'art. 2, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire periodicamente sull'attività svolta.

Art. 12 - Il Direttore può affidare, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, singoli incarichi a persone estranee all'Istituto.

Art. 13 - Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica due esercizi, scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa del secondo esercizio, ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione controlla annualmente la gestione economica dell'Istituto, ne rivede la contabilità e riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Ai fini del proprio funzionamento, per quanto riguarda l'attività scientifica e di ricerca, l'Istituto si avvale dell'opera di un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Istituto, spetta al Consiglio Direttivo assumere ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio residuo in conformità alle norme di legge salvo per quanto riguarda i beni archivistici, bibliotecari, artistici e storici la cui devoluzione è soggetta alle leggi speciali che li disciplinano.

Art. 17 - L'Istituto è socio dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri", secondo lo Statuto di detto ente.

Art. 18 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Luciano BOCCALATTE

Remo Maria MORONE